

tato direttivo organizza forme di collaborazione dei cacciatori iscritti dandone comunicazione alla Provincia competente.

I cacciatori aventi diritto all'accesso all'A.T.C. sono tenuti al versamento, sul conto corrente intestato al Comitato stesso, di un contributo annuo determinato dal precedente art. 24.

I proventi del contributo sono destinati esclusivamente a finalità faunistico-venatorie. “.

3. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono adottate le conseguenti modifiche regolamentari.

Articolo 77

Modifiche e integrazioni all'articolo 32 della legge regionale 8 agosto 2013, n. 18 e successive modifiche e integrazioni

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 32 della legge regionale 8 agosto 2013, n. 18 e successive modifiche ed integrazioni sono così sostituiti:

“1. Al fine di assicurare il contenimento delle spese e l'economicità della gestione è istituita la Stazione unica appaltante della Regione Basilicata per l'affidamento dei lavori di importo pari o superiore ad euro 1.000.000,00, servizi e forniture di importo pari o superiore a quello previsto dalla normativa vigente per i contratti pubblici di rilevanza comunitaria.

2. *La Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata funge altresì da “Centrale di committenza” degli enti e delle aziende del Servizio sanitario regionale per lavori di importo pari o superiore ad euro 1.000.000,00, servizi e forniture di importo pari o superiore a quello previsto dalla normativa vigente per i contratti pubblici di rilevanza comunitaria. “.*

2. Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:

“4 bis. La SUA RB è competente per l'affidamento di lavori servizi e forniture relativamente ai contratti scaduti o contratti nuovi successivi alla data di sottoscrizione della

convenzione regolante i rapporti tra la Regione e l'ente di riferimento. “.

Articolo 78

Competenze Stazione Unica Appaltante

1. A far data dell'entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2016, la Stazione Unica Appaltante è competente, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 32 della legge regionale 8 agosto 2013, n. 18 e successive modifiche e integrazioni, per l'affidamento di lavori di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria prevista dalla normativa vigente.

Articolo 79

Compensi ai componenti delle Commissioni giudicatrici

1. L'articolo 11 della legge regionale 4 agosto 2011, n. 17, è abrogato.
2. Il comma 3 dell'articolo 28 della legge regionale 2 febbraio 2004, n. 1, come modificato dall'articolo 51 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 27, è così sostituito:

“3. Ai componenti delle commissioni giudicatrici di cui al comma 1, quando siano scelti tra funzionari della Regione Basilicata, degli enti comunque dipendenti e di tutto il sistema sanitario regionale è corrisposta un'indennità di importo compreso tra euro 500,00 ed euro 1.000,00 da determinarsi in sede di attribuzione dell'incarico, in ragione del valore e della complessità dell'appalto nonché del numero delle offerte pervenute. “.

Articolo 80

Modifiche all'articolo 26 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 4

1. All'articolo 26 della legge regionale 27 gen-